

N. C.P. 13/2022 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Luigi Nannipieri,

nella procedura di sovraindebitamento 13/2022 C.P. di **MONICA BENETTI**, con gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno il dott Alessandro BAGNOLI;

esaminato il piano del Consumatore proposto dalla parte sopra indicata

OSSERVA:

1. parte debitrice ricorrente ha presentato con l'ausilio del sopra indicato gestore della crisi un piano del consumatore che prevede di far fronte alla situazione di sovraindebitamento ; all'udienza del 21 luglio 2021 parte ricorrente dichiarava di integrare il piano già depositato mettendo a disposizione l'ulteriore importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) da prelevare, per il pagamento dei debiti dal TFR; il gestore della crisi comunicava che il creditore COMPASS aveva fatto pervenire una nota di aggiornamento dell'importo del credito.

Era quindi depositata il seguente prospetto aggiornato del piano

Prospetto Riepilogo della proposta

Debito	Creditore	A) Pagamenti oggetto di stralcio					
		Residuo	% soddisf.	da pagare Mesi Rata			Quota TFR 10.000,00
Cessione Quinto chirografo <i>Rata in busta 304,00</i>	Santander Consumer Bank	12.433,45	24,00%	2.984,03	60	49,73	1.126,17
Cessione quinto ed altre varie chirografo <i>Rata in busta 300,00</i>	Ex Futuro Banca ora Compass Banca	30.300,00	24,00%	7.272,00	60	121,20	2.744,44
Decreto ingiunt. Intesa San Paolo ex Accedo spa	Ifis NPL invest cessionario di:	32.003,49	24,00%	7.680,84	60	128,01	2.898,73



Assegnazione Compass Banca <i>chiro-</i> <i>grafo</i> Decreto Ing. <i>Rata in busta 170,70</i>	20.739,44	24,00%	4.977,47	60	82,96	1.878,49	
<i>Prestito Pluri-</i> <i>nale</i>	Inps sede di Livorno	10.228,24	24,00%	2.454,78	60	40,91	926,43
Totale		110.405,09		26.497,22		441,62	10.000,00
Importo pagato in 60 rate		26.497,22					
Tfr da Pagare alla percezione		10.000,00					
Totale pagato		36.497,22					
Incidenza % del pagato sul debito residuo			33,06%	oggetto di stralcio			

B) Pagamenti integrali

				3.375,18	60	56,25
Agenzia della Riscossione Concessa rateazione in data 13/10/2021	3.375,18	100,00%				
Agenzia delle entrate	1.076,34	100,00%	importi non a ruo-	1.076,34	60	17,94
lo						
Totale	4.451,52		Totale rata	515,81		

Riepilogo della Proposta :

Totale debito oggetto di stralcio	110.405,09	Totale debito oggetto di stralcio pagato	26.497,22
TFR messo a disposizione	10.000,00		
Totale pagato 60 rate + TFR	36.497,22		
Incidenza % del pagato sul debito residuo	33,06%		
oggetto di stralcio			

Pagamenti al 100%	4.451,52		
Totale pagato al ceto creditorio	40.948,74	Totale debito iniziale	114.856,61
Incidenza % del pagato sul debito totale	35,65%		
Compenso Legale Iva compresa		2.524,91	
Compenso Occ Iva compresa		4.492,29	
Totale pagato	47.965,94		
compreso compensi in prededuzione			

2. Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano,



5. Parte ricorrente () può essere definito “consumatore”, ai sensi dell’art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, come modificato dalla legge 176/2012 ovvero la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

6 .Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Gestore della Crisi è emerso che il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 114.856,61, uno stipendio mensile di circa 1.600,00 euro, con spese mensili non comprimibili di circa 1.085,00; possiede unicamente un’autovettura utilitaria del 2004.

7. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, come attestato dal Gestore della Crisi e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario; la ricorrente nel 2017 aveva già presentato ricorso per l’accesso alla procedura di piano del consumatore e l’omologazione era stata rigettata in base alla ritenuta carenza del requisito della meritevolezza secondo le previsioni anteriori all’entrata in vigore della legge 176/2020.

8. Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della Crisi nominato dall’O.C.C., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all’art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012..

9. Il creditore INPS non ha contestato sostanzialmente il piano, limitandosi a dedurre che “il prestito INPS appare – in caso di insolvenza – destinato a gravare sulla collettività, e che l’INPS non ha – al contrario di altri enti coinvolti – scopo di lucro” ed ha quindi chiesto che “la percentuale destinata al soddisfacimento del credito INPS sia aumentata nella misura ritenuta di giustizia”, ma non vi sono ragioni normative che consentano un trattamento privilegiato del finanziamento INPS rispetto agli altri.

Con sentenza interpretativa di rigetto la Corte Costituzionale ha chiarito: “Non è fondata la q.l.c. dell’art. 8, comma 1-bis, l. 27 gennaio 2012, n. 3 , come introdotto dall’art. 4-ter, comma 1, lett. d), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui non stabilisce che “il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione”, dal momento che è possibile rinvenire nella stessa ratio dell’art. 8, comma 1-bis cit. l’attrazione, in via ermeneutica, di qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, senza escludere l’ipotesi in cui la cessione del credito sia derivata non da un atto di autonomia privata, bensì da un provvedimento giudiziale” (vedi Corte Costituzionale, 10/03/2022, n.65); è quindi corretta l’equiparazione del creditore Compass Banca agli altri creditori.



nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie viene indicato che la situazione di indebitamento del ricorrente è stata originata dalla s

La legge 3/2012 come modificata dalla legge 176/2020 non prevede più il requisito della meritevolezza come requisito per l'accesso al piano del consumatore, secondo la disciplina previgente. Infatti l'art 7, comma 2, lettera d- ter l. 3/2012) nel testo ad oggi vigente si limita a prevedere che “la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” e l'art 12 bis comma 3 l. 3/2012 prevede che il giudice omologa il piano, verificatane l'ammissibilità e la fattibilità nonché l'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, senza più fare alcun riferimento, previsto dal previgente, alla necessità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Quindi il giudice deve ritenere inammissibile la proposta solo ove il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Nel caso di specie deve escludersi, sulla base di quanto emerge dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'O.C.C., che il consumatore abbia determinato la situazione di indebitamento per colpa grave, malafede o frode

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (negli ultimi cinque anni non sono stati compiuti atti dispositivi);

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria:

4. Il gestore della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9, comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art. 12, comma 1, l. 3/2012;

5. Il gestore della Crisi a norma dell'art. 9 ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della debitrice



10. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

11. Deve essere prevista a garanzia dell'esatto adempimento del piano che venga aperto da parte del gestore un conto corrente intestato alla procedura sul quale il ricorrente verserà mensilmente le somme previste e la quota prevista di TFR in esecuzione del piano. Al tal fine il gestore della Crisi comunicherà al datore di lavoro-ente previdenziale di versare dette somma su detto conto corrente.

Il gestore della Crisi provvederà poi almeno ogni sei mesi ad effettuare il riparto ed i previsti pagamenti

Il gestore della crisi ogni 6 mesi depositerà relazione a questo Tribunale circa l'esatto e puntuale adempimento del piano.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da **MONICA BENETTI**, e come modificato in senso migliorativo all'udienza del 21 luglio 2022, secondo il prospetto aggiornato in precedenza trascritto.

DISPONE

1) che siano sospesi, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio della ricorrente a favore dei creditori ed il prelievo a seguito di ordinanze di assegnazione giudiziale (cessione del quinto a favore di Santander Consumer Bank ed a favore di Compass; assegnazione giudiziale a favore di Compass);

2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

3) che il gestore provveda all'apertura di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con il Tribunale, intestato alla procedura sul quale il ricorrente verserà mensilmente le somme previste e la quota prevista di TFR in esecuzione del piano. Al tal fine il gestore della Crisi comunicherà al datore di lavoro-ente previdenziale di versare dette somme su detto conto corrente.

Il gestore della Crisi provvederà poi almeno ogni sei mesi ad effettuare il riparto ed i previsti pagamenti.

4) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi (e del futuro TFR-trattamento pensionistico) e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare



l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;

5) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Livorno nella apposita sezione, previa espunzione delle parti che fanno riferimento alle condizioni sanitarie del ricorrente;

6) che il gestore della Crisi relazioni il Tribunale circa il corretto adempimento del presente piano al giudice con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Si comunichi.

Livorno, 23 luglio 2022

IL GIUDICE
dott. Luigi Nannipieri

